

**STATUTO
ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
DENOMINAZIONE - FORMA GIURIDICA - SEDE**

- 1) E' costituita in Parma una associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, in possesso di personalità giuridica, denominata ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA.

**ART. 2
NATURA - FINALITÀ - DURATA**

- 1) L'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA, fondata nel 1902, è una organizzazione di volontariato, apartitica ed aconfessionale, formata da persone che intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della comunità, ispirandosi ai valori della condivisione e della solidarietà.
- 2) L'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA ha durata illimitata.

**ART. 3
LEGGI - STATUTO - REGOLAMENTO**

- 1) L'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle sue successive eventuali modifiche ed integrazioni, delle leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna.
- 2) L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto.

**TITOLO II
SCOPI - EMBLEMI**

**ART. 4
SCOPI**

- 1) Gli scopi principali dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA sono:
 - a) l'organizzazione del soccorso mediante il trasporto di ammalati e feriti;
 - b) l'assistenza, anche domiciliare, di persone ammalate, anziane, svantaggiate e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - c) il trasporto di cadaveri, su richiesta dell'autorità competente;
 - d) l'organizzazione di servizi di guardia medica, direttamente o in collaborazione con l'autorità competente;
 - e) la promozione di iniziative di formazione e informazione sanitaria e di tutela della salute, direttamente o in collaborazione con l'autorità competente, anche a mezzo di attività

- editoriale, ivi inclusa quella di periodici; l'organizzazione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, in collaborazione con l'autorità competente;
- f) la gestione di un servizio di onoranze e trasporti funebri;
 - g) l'attivazione di propri servizi, sulla base di disponibilità organizzative, per tutti gli interventi di carattere solidaristico di cui abbisogni la comunità e in armonia con gli scopi dell'Associazione, con particolare riguardo alle situazioni a rischio e in occasione di infortuni o calamità;
 - h) la promozione e l'organizzazione della solidarietà sui problemi della sofferenza, della solitudine, dell'emarginazione e del disagio.

ART. 5 BANDIERA - STEMMA - DISTINTIVO - TESSERA

- 1) La bandiera dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA è bianca con al centro lo stemma del Comune di Parma e la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA". I nastri della bandiera porteranno i colori nazionali.
- 2) Lo stemma è formato da una croce blu in campo bianco racchiusa da un circolo.
- 3) Il distintivo è costituito dallo stemma sociale con la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA" coniato a forma di scudo per i soci attivi e per quelli investiti di cariche sociali e a forma rotonda per i soci contribuenti.
- 4) A tutti i soci è consegnata una tessera. Il modello della tessera sociale è approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III SOCI

ART. 6 FONDAMENTO

- 1) L'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA fonda le proprie attività sull'impegno volontario, gratuito e personale dei propri aderenti, i quali tutti dichiarano di condividere le finalità dell'organizzazione.
- 2) Essa può assumere personale dipendente ed avvalersi di stabili rapporti di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per la migliore qualificazione e specializzazione delle attività medesime.
- 3) Essa può svolgere attività commerciali e produttive in forma marginale.

ART. 7 ORDINI DI SOCI

- 1) L'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA ha i seguenti ordini di soci:
 - a) soci attivi;
 - b) soci contribuenti;
 - c) soci benemeriti.
- 2) Nessuno può partecipare contemporaneamente a diversi ordini di soci.
- 3) Tutti i soci formano l'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 8
SOCI ATTIVI

- 1) Sono soci attivi tutti coloro che assolvono gratuitamente e con continuità un impegno personale operativo nell'ambito delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi della stessa.
- 2) Essi formano il Corpo dei Militi Volontari e si costituiscono in Assemblea secondo le finalità e la disciplina di cui al presente Statuto ed al Regolamento.
- 3) Possono essere ammessi quali soci attivi tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, corredata dalla firma di presentazione di almeno due soci attivi e secondo le norme stabilite dal Regolamento.
- 4) Per coloro che non abbiano compiuto il 18° anno d'età e abbiano superato comunque il 16° è necessaria l'autorizzazione scritta di chi esercita la potestà.
- 5) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal Regolamento.
- 6) Non possono essere soci attivi coloro che si trovano nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 2 comma 3° Legge 11/8/91 n. 266.

ART. 9
SOCI CONTRIBUENTI

- 1) Sono soci contribuenti dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA tutti coloro che, pur non prestando la propria opera personale, condividono comunque gli scopi e gli ideali di solidarietà dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA e contribuiscono economicamente alla loro realizzazione obbligandosi al versamento di una quota associativa periodica.
- 2) Per essere ammessi all'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA in qualità di socio contribuente è necessario farne richiesta scritta, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
- 3) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 10
SOCI BENEMERITI

- 1) Il Consiglio Direttivo può ammettere quali soci benemeriti le persone che si sono particolarmente distinte nella promozione e nello sviluppo dell'Associazione e delle sue iniziative nonché le persone che abbiano contribuito in misura notevole, materialmente o moralmente, alla vita ed al consolidamento dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA.

ART. 11
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1) Sono diritti dei soci di qualsiasi ordine:
 - a) partecipare alla vita dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
 - b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
 - c) partecipare all'Assemblea Generale dei Soci e chiederne la convocazione nei modi e termini previsti dal presente Statuto;
 - d) approvare il bilancio nell'Assemblea Generale dei Soci;

- e) formulare al Consiglio Direttivo proposte di attività, nell'ambito degli scopi e dei programmi dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA ed in riferimento ai suoi fini;
 - f) il controllo e l'informazione, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- 2) Sono doveri dei soci di qualsiasi ordine:
- a) condividere i fini solidaristici e gli scopi dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA, rispettando il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi;
 - b) non compiere atti che danneggino materialmente o moralmente l'immagine e gli interessi dell'Associazione;
 - c) informare il proprio comportamento nei confronti degli altri soci e dei terzi a spirito di solidarietà ed attuarlo con correttezza, buona fede ed onestà.
- 3) I soci attivi devono prestare la propria opera, secondo quanto definito e programmato nell'ambito dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4) Il Consiglio Direttivo può irrogare ai soci attivi che abbiano mancato al loro dovere sanzioni disciplinari consistenti nell'ammonizione scritta e nella sospensione da un giorno a sei mesi, salva l'esclusione di cui all'articolo successivo. Le norme per l'applicazione delle sanzioni sono stabilite dal Regolamento.
- 5) I soci contribuenti devono versare la quota associativa nei modi e nei termini di cui allo Statuto ed al Regolamento.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 1) La qualità di socio si perde:
- a) per decadenza;
 - b) per morosità;
 - c) per dimissioni;
 - d) per esclusione.
- 2) Perdono la qualità di socio per decadenza i soci attivi che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 8, comma 6.
- 3) Perdono la qualità di socio per morosità i soci contribuenti che non abbiano versato la quota associativa nel termine ultimativo fissato dal Consiglio Direttivo secondo lo Statuto ed il Regolamento.
- 4) Perdono la qualità di socio per dimissioni coloro che ne diano comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5) Sono considerati dimissionari i soci attivi che ripetutamente ed ingiustificatamente non prestino la propria opera personale secondo quanto definito e programmato nell'ambito dell'Associazione.
- 6) La perdita della qualità di socio per decadenza, morosità e dimissioni opera di diritto ed è riconosciuta dal Consiglio Direttivo con sua deliberazione.
- 7) Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che abbiano commesso gravi inadempienze nei confronti dello Statuto od abbiano comunque gravemente danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale dell'Associazione, rendendo incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la stessa.
- 8) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 13
RICONOSCIMENTI AI SOCI

- 1) Il Consiglio Direttivo può assegnare ai soci meritevoli i seguenti riconoscimenti:
 - medaglia d'oro;
 - croce al merito;
 - medaglia d'argento;
 - medaglia di bronzo;
 - diploma di speciale benemerenzza;
 - diploma di benemerenzza.
- 2) La medaglia d'oro, in particolare, è assegnata a quei soci che siano risultati impegnati per 25 anni nei servizi volontari operativi o negli organi associativi. La croce al merito esige invece un uguale impegno per 15 anni.
- 3) Il Regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione degli altri riconoscimenti.
- 4) Il conferimento ha luogo ogni 4 anni.

TITOLO IV
ORGANI

ART. 14
INDICAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
 - c) il Collegio dei Sindaci;
 - d) l'Assemblea del Corpo Militi Volontari.
- 2) Tutte le cariche elettive sono gratuite.

CAPO I
L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 15
COMPOSIZIONE - PRESIDENZA

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 2) Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

ART. 16
TIPOLOGIA - CONVOCAZIONE

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è ordinaria e straordinaria.
- 2) L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno, l'una non oltre il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, l'altra non oltre il mese di dicembre per l'approvazione del programma di attività accompagnato dai relativi elementi economici di previsione per l'anno successivo. Essa è inoltre convocata per la discussione degli affari

generali e particolari, nonché per portare a conoscenza dei soci l'attività svolta durante l'anno dal Consiglio Direttivo.

- 3) L'Assemblea Generale Straordinaria è competente per le modifiche allo Statuto ed al Regolamento.
- 4) Essa è convocata quando il Presidente ed il Consiglio Direttivo lo reputino necessario e quando venga fatta richiesta motivata e scritta dal Collegio dei Sindaci oppure da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
- 5) L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data fissata.
- 6) L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno stabilito per l'Assemblea; è pubblicato mediante affissione all'albo nei locali della sede sociale e con le altre modalità indicate dal Regolamento o deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 17

VALIDITÀ - VOTAZIONE - VERBALIZZAZIONE

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione quando vi intervenga la maggioranza degli aventi diritto. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione è considerata in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, anche per deliberare modifiche statutarie o regolamentari.
- 2) L'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
- 4) Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale ad opera della persona designata dall'Assemblea, da trascrivere in apposito libro verbali e da conservare nella sede dell'Associazione.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 18

COMPOSIZIONE - COMPITI - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto di quindici membri eletti dai soci e fra i soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. I membri scaduti sono rieleggibili.
- 2) Spettano al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri singolarmente attribuitigli dai vari articoli del presente Statuto, tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi dell'Associazione, salvo quelli attribuiti dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi associativi.

ART. 19

INSEDIAMENTO - SOSTITUZIONE

- 1) La riunione di insediamento del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente uscente dell'Associazione entro 15 giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti a norma dell'art. 40 ed è inizialmente presieduta dal Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed, a parità, dal più anziano d'età.
- 2) Qualora il Consiglio, per mancanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della

graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci alla sua prima riunione.

- 3) La mancanza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo, che mantiene i suoi poteri fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, la cui elezione deve essere indetta entro 4 mesi dalla constatazione della decadenza.

ART. 20 CONVOCAZIONE - VERBALIZZAZIONE

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Collegio Sindacale.
- 2) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche a mezzo telefax. In caso di urgenza il preavviso può essere di sole 24 ore ed anche telefonico.
- 3) L'avviso di convocazione, entro il medesimo termine, deve anche essere affisso all'albo nei locali della sede sociale.
- 4) Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali.
- 5) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono abitualmente aperte ai soci, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 21 VALIDITÀ - VOTAZIONE

- 1) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
- 2) I voti sono palesi; salvo che 1/3 dei Consiglieri presenti richiedano il voto segreto.
- 3) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti. ; a parità di voti la proposta messa in votazione s'intende respinta.

ART. 22 PRESIDENTE

- 1) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione.
- 2) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, l'Assemblea Generale dei Soci, l'Assemblea del Corpo Militi Volontari e ne esegue le deliberazioni; sovrintende tutti i servizi e li coordina, firma i verbali; sottoscrive mandati alle liti; stipula le convenzioni, i contratti e compie in genere tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

ART. 23 VICE PRESIDENTE

- 1) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento con gli stessi poteri del Presidente.
- 2) La firma del Vice Presidente vale come attestazione dell'assenza od impedimento del Presidente.

ART. 24
TESORIERE

- 1) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Tesoriere.
- 2) Egli sovrintende agli affari finanziari, economici, contabili ed alle operazioni di cassa dell'Associazione predisponendone, tra l'altro, il bilancio; compila ed aggiorna gli inventari; cura l'esazione delle quote sociali; tiene i rapporti con gli istituti di credito.

ART. 25
SEGRETARIO

- 1) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Segretario.
- 2) Egli sovrintende alla compilazione ed alla tenuta degli elenchi dei soci; redige i verbali delle adunanze e deliberazioni degli organi sociali cui partecipa, sottoscrivendoli col Presidente; custodisce l'archivio, gli atti, i documenti, i verbali dell'Associazione; cura e sovrintende in genere tutte le incombenze amministrative; gestisce, sotto il profilo amministrativo e normativo, il personale dipendente.

ART. 26
COMANDANTE

- 1) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Comandante.
- 2) Egli coordina e dirige il Corpo Militi Volontari; organizza e coordina tutti i servizi operativi dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA, mantenendo in efficienza i mezzi e coordinando l'attività dei soci attivi e del personale addetto a tali servizi; promuove la partecipazione dei volontari alle attività dell'associazione; controlla, sollecita e migliora l'efficienza dei soci attivi; propone al Consiglio Direttivo provvedimenti, organizzativi e non, che consentano la più completa realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- 3) Egli è coadiuvato da collaboratori nominati dal Consiglio Direttivo nel numero e con le modalità di cui al Regolamento.

ART. 27
DIRETTORE SANITARIO

- 1) Il Direttore Sanitario sovrintende alle attività di carattere sanitario svolte dall'Ente, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei volontari; sovrintende alle incombenze ed alle iniziative afferenti, in generale, il settore sanitario e vigila sull'osservanza delle norme igieniche e preventive da parte del personale dipendente e dei volontari, negli ambienti e sui mezzi operativi.
- 2) Esplica le funzioni stabilite dalla legge e dalle convenzioni eventualmente stipulate dall'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA con le autorità sanitarie.
- 3) Egli deve essere laureato in medicina e chirurgia. E' eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i propri componenti, od anche nominato dal Consiglio Direttivo al suo esterno. In questo ultimo caso egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

ART. 28
DIRETTORE TECNICO

- 1) Il Direttore Tecnico sovrintende alla manutenzione dei beni e delle risorse tecnologiche dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA, controllandone e mantenendone l'efficienza nonché programmandone la sostituzione. Egli deve essere munito delle necessarie conoscenze tecniche.
- 2) E' eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i propri componenti, od anche nominato dal Consiglio Direttivo al suo esterno. In questo ultimo caso egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

ART. 29
GIUNTA ESECUTIVA

- 1) La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario, dal Comandante, nonché, se eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Tecnico. Quando il Direttore Sanitario ed il Direttore Tecnico sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo esterno, essi sono tenuti a partecipare alla Giunta Esecutiva con voto consultivo.
- 2) Essa si riunisce, di norma, almeno una volta ogni 15 giorni; disimpegna gli ordinari affari amministrativi, sorveglia l'andamento dei servizi e delle attività dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA.
- 3) In caso di straordinaria necessità ed urgenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salva la ratifica del medesimo nella sua prima riunione.
- 4) La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. a parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta.

CAPO III
IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 30
COMPOSIZIONE - DURATA

- 1) Il Collegio dei Sindaci si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti eletti fra i soci dell'Associazione, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.
- 2) I Sindaci durano in carica come il Consiglio Direttivo; debbono prendere parte alle sue riunioni con voto consultivo e possono partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva.
- 3) Il Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il Presidente. La prima riunione del Collegio dei Sindaci è convocata entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti dal sindaco eletto più anziano di età.

ART. 31
COMPITI

- 1) Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo amministrativo sugli atti di gestione dell'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina il bilancio prima della sua presentazione all'Assemblea redigendo apposita relazione.
- 2) I componenti del Collegio dei Sindaci, in qualsiasi momento e anche singolarmente, possono procedere ad atti di ispezione e controllo della contabilità e della gestione
- 3) Il Collegio si riunisce di norma trimestralmente e fa constare delle proprie riunioni con verbale da trascriversi su apposito libro.

CAPO IV
L'ASSEMBLEA DEL CORPO MILITI VOLONTARI

ART. 32
COMPOSIZIONE - VALIDITÀ - COMPITI - VERBALIZZAZIONE

- 1) L'Assemblea del Corpo Militi Volontari è costituita da tutti i soci attivi.
- 2) Essa è convocata dal Presidente quando lo stesso o il Comandante lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci oppure da un decimo dei soci attivi. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Comandante; in mancanza anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea.
- 3) Essa è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo dei soci attivi e delibera a maggioranza dei presenti.
- 4) L'Assemblea del Corpo Militi Volontari propone al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale dei Soci provvedimenti circa l'organizzazione del Corpo Militi Volontari e circa la propaganda del volontariato. Essa può altresì proporre modifiche dello Statuto e del Regolamento.
- 5) Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale ad opera della persona designata dall'Assemblea da trascrivere in apposito libro verbali, e da conservare nella sede dell'Associazione.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 33 INDICAZIONE DELLE RISORSE

- 1) Le risorse economiche dell'associazione sono:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) quote associative, erogazioni, donazioni e lasciti;
 - c) rimborsi e corrispettivi a fronte delle prestazioni effettuate in regime di convenzione o con altre modalità negoziali compatibili con lo scopo dell'Associazione;
 - d) proventi delle attività di carattere produttivo e commerciale marginali;
 - e) ogni altro tipo di entrate.

ART. 34 EROGAZIONI - DONAZIONI E LASCITI

- 1) Le erogazioni liberali in denaro od in natura, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 2) I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 3) Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, e compie i relativi atti giuridici.

ART. 35 ATTIVITÀ COMMERCIALE MARGINALE

- 1) Ai sensi dell'art. 6 dello statuto l'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA svolge attività produttiva e commerciale marginale, allo stato nel settore delle onoranze funebri.
- 2) Eventuali utili netti di tale attività sono utilizzati dal Consiglio Direttivo, secondo le eventuali indicazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, per il potenziamento dell'attività di volontariato e comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

TITOLO VI BILANCIO

ART. 36 ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 37 BILANCIO

- 1) Il bilancio è formato dal Consiglio Direttivo, di norma entro il mese di maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio terminato il trentuno dicembre dell'anno precedente.

- 2) Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, a norma dell'art. 16 dello Statuto, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.
- 3) Il bilancio è redatto in conformità alle norme previste per il bilancio delle società per azioni, in quanto applicabili.
- 4) Il bilancio e le relazioni devono restare depositati nella sede dell'Associazione nei dieci giorni precedenti l'adunanza dell'Assemblea Generale dei Soci convocata per la loro approvazione.

TITOLO VII ELEZIONI

ART. 38 PERIODICITÀ

- 1) Le elezioni delle cariche sociali, e segnatamente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, hanno luogo ogni quattro anni e si svolgono, di norma, entro il mese di ottobre.

ART. 39 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) Tutti i soci non morosi possono eleggere ed essere eletti.

ART. 40 CONVOCAZIONE - PUBBLICITÀ

- 1) Almeno tre mesi prima dello svolgimento delle elezioni il Consiglio Direttivo porta a conoscenza dei soci la data fissata e le modalità per la presentazione delle candidature a mezzo di avviso da pubblicare all'albo nella sede sociale e da divulgare con i mezzi d'informazione ritenuti più idonei.

ART. 41 COMITATO ELETTORALE

- 1) Nella stessa seduta nella quale fissa la data per le elezioni, il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Elettorale composto da cinque soci e designa fra questi il Presidente.
- 2) Il Comitato Elettorale - i cui componenti non potranno essere candidati - constata la regolarità delle presentazioni, provvede alla formazione della lista dei candidati verificandone il possesso dei requisiti; stabilisce, d'intesa con il Consiglio, luogo e orari di apertura del seggio dandone informazione ai soci nei modi di cui all'articolo precedente; sovrintende alle operazioni elettorali, che dovranno svolgersi con la contestuale e continua presenza di almeno tre componenti il Comitato stesso; provvede allo scrutinio delle schede, formulando la graduatoria dei candidati sulla base dei voti da ciascuno riportati; proclama infine gli eletti.

ART. 42
CANDIDATURE

- 1) Proposte di candidatura agli organi associativi potranno essere presentate al Comitato Elettorale in tutto il periodo che intercorre dalla data della sua nomina fino al trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.
- 2) Ogni singola candidatura dovrà essere presentata e sottoscritta da non meno di dieci soci, regolarmente iscritti da almeno dodici mesi.
- 3) Ogni socio non può presentare e sottoscrivere più di 5 candidature per il Consiglio Direttivo e 2 per il Collegio dei Sindaci.
- 4) Le candidature dovranno essere presentate separatamente per ognuno degli organi associativi da eleggere.
- 5) Non si può essere contemporaneamente candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo e quello del Collegio dei Sindaci.
- 6) La presentazione delle candidature dovrà recare la sottoscrizione, per accettazione, di ogni singolo candidato.
- 7) In casi di mancata, o irregolare o insufficiente presentazione di candidature che comportino comunque un numero di candidati inferiore al doppio dei posti da ricoprirsì negli organi associativi, risulteranno automaticamente candidati tutti i soci.

ART. 43
VOTAZIONI

- 1) Le elezioni hanno luogo a mezzo di scheda segreta.
- 2) Le schede, che saranno di formato e qualità unici, dovranno recare a stampa e in ordine alfabetico i nominativi dei soci candidati, indicandone la categoria di appartenenza.
- 3) Il voto sarà espresso mediante l'apposizione di una crocetta a fianco dei candidati prescelti in misura non superiore a quelli eleggibili.
- 4) Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, la scheda conterrà tante righe quanti sono gli eleggibili e in quelle l'elettore scriverà cognome e nome del socio prescelto .
- 5) Ogni scheda, prima di essere consegnata all'elettore dovrà essere vidimata col timbro dell'Associazione e la firma di almeno uno dei componenti del Comitato Elettorale.
- 6) Saranno considerate nulle le schede che siano prive della vidimazione e della firma e quelle che portino altri segni, macchie o scritte che le possano comunque rendere riconoscibili o nelle quali siano espresse preferenze in numero superiore agli eleggibili.
- 7) L'ammissione al voto è subordinata all'identificazione personale del socio da parte del Comitato Elettorale o alla presentazione di un documento di riconoscimento.
- 8) Il Comitato Elettorale prende le proprie decisioni deliberando a maggioranza e facendo tutto constatare nel relativo processo verbale.
- 9) Nella sala delle operazioni di voto saranno esposti a cura del Comitato Elettorale unicamente fac-simili della scheda; nel caso di cui all'art. 42 comma 7 sarà altresì esposta copia del libro soci.
- 10) Terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede registrando i voti ottenuti dai singoli candidati.
- 11) Sulla base delle risultanze elettorali, infine, proclama gli eletti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

- 12) Gli organi associativi elettivi scaduti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi ai sensi degli artt. 19 e 28 dello Statuto.

ART. 44
CONTESTAZIONI - VALIDITÀ

- 1) Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali vanno rivolte per iscritto al Comitato Elettorale entro quarantotto ore dalla proclamazione degli eletti.
- 2) Il Comitato Elettorale decide entro le successive quarantotto ore con definitivo ed inappellabile giudizio.
- 3) Tutti i verbali della Commissione Elettorale relativi alla proclamazione degli eletti e l'ordine dei candidati non eletti con le relative preferenze nonché i verbali contenenti i giudizi circa le contestazioni verranno esposti per sette giorni nei locali dell'Associazione.
- 4) Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

TITOLO VIII
SCIoglIMENTO

ART. 45
DELIBERAZIONI

- 1) Lo scioglimento dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA non potrà avvenire se non per legge o per legittimo provvedimento dell'autorità competente ovvero per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria, richiesta a tale scopo da almeno un quarto dei soci. La deliberazione sarà valida soltanto se avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti che costituisca almeno i tre quarti dei soci aventi diritto all'intervento in assemblea.

ART. 46
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in nessun caso ripartito fra i soci ma sarà erogato a favore di altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, nei modi e nei termini che saranno deliberati dall'Assemblea Generale Straordinaria con la maggioranza di cui all'art. 45.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47
NORMA RESIDUALE

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si fa riferimento alle leggi in materia ed in particolare alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 22 maggio 2007

Approvato dalla Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale
Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi
Determinazione n. 011476 del 10 settembre 2007